



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

P.O.R. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione

ASSE III - Energia

Linee di Attività 3.1.1.a - 3.1.2.c

Attuazione D.G.R. n. 25/59 del 19.05.2011 e n. 30/20 del 12.07.2011

ALLEGATO 1 – NOTE ESPLICATIVE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008, pubblicato in GUUE L 214/3 del 9.08.2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato nella GUUE serie L n. 379 del 28.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*";
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8.12.2006, pubblicato in GUUE L 45/3 del 15.02.2007, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, in GUUE C 54/13 del 4.03.2006;
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia;
- Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2007) 5728 del 20.11.2007;
- L.R. 29.05.2007, n. 2, art. 25 e L.R. 14.05.2009, n. 1, "Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale";
- D.P.R. 3.10.2008, n. 196 che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013;
- Legge 9.01.1991, n. 10, in Suppl. Ord. alla G.U. n. 13 del 16.01.1991, "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- D.Lgs 31.03.1998, n. 123, in G.U. n. 99 del 30.04.1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15.03.1997, n. 59";
- D.Lgs 16.03.1999, n. 79, in G.U. n. 75 del 31.03.1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.12.1996, in GUCE L 27 del 30.01.1997, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- D.Lgs 29.12.2003, n. 387, in Suppl. Ord. n. 17 alla G.U. n. 25 del 31.01.2004, di attuazione della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.09.2001, in GUCE L 283 del 27.10.2001; relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- D.Lgs 19.08.2005, n. 192, in Suppl. Ord. n.158 alla G.U. n. 222 del 23.09.2005, di attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2002, in GUCE L1 del 4.01.2003, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- D.Lgs 29.12.2006, n. 311, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19.08.2005, n. 192, in attuazione della direttiva 2002/91/CE, in Suppl. Ord. n. 26 alla G.U. n. 26 del 1.02.2007, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Delibera della Giunta Regionale 26.07.2007, n. 25/56, riguardante studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (art. 112, delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale – art 18 - comma 1 della L.R. 29.05.2007 n. 2);

- D.L. 02.08.2007, n. 150 convertito in Legge n. 222 del 29.11.2007, in Suppl. Ord. n. 249/L alla G.U. n. 279 del 30.11.2007, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;
- D.Lgs 8.02.2007, n. 20, in G.U. n. 54 del 6.03.2007, di attuazione della Direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11.02.2004, in GUUE L 52 del 21.02.2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia;
- Decisione 2007/74/CE della Commissione del 21.12.2006, in GUUE L 32 del 6.02.2007, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore;
- D.lgs 30.05.2008, n. 115, di recepimento della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.04.2006, in GUUE L 114 del 27.04.2006, relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.05.2010, in GUUE L 153/13 del 18.06.2010, sulla prestazione energetica dell'edilizia;
- D.G.R. del 01.07.2010, n. 25/40 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" - Chiarimenti D.G.R. 12.03.2010, n. 10/3 - Riapprovazione Linee Guida;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 06.08.2010, in G.U. n. 197 del 24.08.2010, "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010, in G.U. n. 219 del 18.09.2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- D.lgs 3.03.2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, in G.U. n. 71 del 28.03.2011;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 05.05.2011 sulla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica (c.d. 4° Conto Energia);
- D.G.R. del 01.06.2011, n. 27/16 "Linee guida attuative del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", e modifica della D.G.R. n. 25/40 dell'1.7.2010";
- Eventuali nuove normative o regolamenti che dovessero modificare la disciplina delle materie oggetto delle Direttive e del Bando, fino al periodo di applicabilità degli stessi.

INDIVIDUAZIONE DELLE SEZIONI CENSUARIE ISTAT IN CUI RICADE L'INTERVENTO

Le carte dei comuni ammessi e le relative sezioni censuarie sono consultabili sul sito www.sardegnaprogrammazione.it – Aiuti di stato – Carta degli aiuti.

DEFINIZIONI

- **"fonti energetiche rinnovabili"**: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;
- **"biomassa"**: parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica proveniente dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- **"produzione di energia da fonti di energia rinnovabili"**: energia prodotta da impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'elettricità utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
- **"cogenerazione"**: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;
- **"cogenerazione ad alto rendimento"**: cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati, definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione (recepita dal D.Lgs 8.02.2007, n. 20, in G.U. n. 54 del 6.03.2007);
- **"trigenerazione"**: produzione combinata, a partire da un'unica fonte energetica, di energia elettrica (o meccanica), energia termica (recuperando quasi tutto il calore che si sviluppa, durante la generazione elettrica, nei fumi e nei liquidi di raffreddamento del motore) e di energia frigorifera (a partire dall'acqua calda recuperata), ovvero acqua refrigerata, per il condizionamento o per i processi industriali;
- **"misure di risparmio energetico"**: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;
- **"riqualificazione energetica dell'edificio" o "retrofit energetico dell'edificio"**: insieme coordinato di opere tecnologiche, funzionali e gestionali predisposte ai fini dell'incremento dell'efficienza e delle prestazioni energetiche degli elementi costruttivi costituenti l'edificio e degli impianti in esso contenuti

finalizzati alla climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria. L'intervento relativo incide sulle caratteristiche prestazionali degli elementi, ottimizzando ed incrementando il rendimento energetico del sistema edilizio, con particolare attenzione ai flussi energetici tra ambiente interno ed esterno.

- **"involucro edilizio"**: insieme degli elementi di chiusura orizzontale e verticali dell'apparecchiatura costruttiva o sub-insiemi orizzontale e verticali del sistema edilizio che, delimitando e classificando lo spazio costruito e climatizzato rispetto all'ambiente esterno, è oggetto dell'interazione dei relativi flussi energetici;
- **"involucro edilizio riqualificato"**: involucro edilizio soggetto ad un intervento di riqualificazione energetica, in grado di ottimizzare il consumo di energia, riducendone l'apporto primario ed aumentando il comfort interno con ridotto impatto sull'ambiente;
- **"corpi illuminanti"**: dispositivi in grado di produrre e diffondere la luce di una o più sorgenti luminose, generalmente costituiti da un'armatura, un sistema ottico, un riflettore, un reattore e una o più lampade.

CODICI ATTIVITA' TOTALMENTE ESCLUSI DAL BANDO (ATECO 2007)

A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

F – COSTRUZIONI

K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

L - ATTIVITA' IMMOBILIARI

CODICI ATTIVITA' SPECIFICI ESCLUSI DAL BANDO (ATECO 2007)

B – 05.10, 05.20, 07.10, 07.29, 08.92, 09.90 industria carboniera

C - 20.6 fibre sintetiche

C - 24.10, 24.20.1, 24.20.2, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34 industria siderurgica

C - 30.1, 33.15 / E - 38.31.2 costruzione navale

I codici sono stati individuati interpretando le definizioni di cui all'art. 2 del Reg. n. 800/08 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24.09.2010:

Industria carboniera

Individuata nel Regolamento (CE) n. 1407/2002, concernente gli aiuti di stato all'industria carboniera, pubblicato sulla G.U.C.E. L 205 del 02.08.2002.

Fibre sintetiche

Sono attività relative a:

- a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
- b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Industria siderurgica

Sono tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Costruzione navale

Il settore della costruzione navale comprende tutte le imprese che svolgono attività di «costruzione navale», «riparazione navale», o «trasformazione navale», nonché tutte le «entità collegate». Si intende per:

- a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- c) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1.000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;
- d) «navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma»:
 - le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;
 - le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati di almeno 100 tsl;
 - i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kw;
 - i pescherecci di almeno 100 tsl da esportare al di fuori della Comunità;
 - gli scafi non ancora terminati delle navi di cui sopra in grado di galleggiare e di essere spostati;
- e) «entità collegata»: una persona fisica o giuridica che:
 - i) possiede o controlla un'impresa di costruzione, trasformazione o riparazione navale, ovvero
 - ii) è posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, attraverso la partecipazione al capitale sociale oppure in qualsiasi altra forma, da un'impresa di costruzione, trasformazione o riparazione navale.

CAUSE DI ESCLUSIONE POR FESR Sardegna 2007-2013

A. Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR FESR 2007-2013 le proposte provenienti da soggetti che:

- a)** siano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- b)** siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
- c)** abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
- d)** non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
- e)** siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- f)** a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali.

Sono escluse inoltre:

- B.** Proposte incomplete, ricevute dopo il termine di ricevimento, o non conformi alle prescrizioni formali stabilite nell'avviso a presentare proposte.
- C.** Operazioni già avviate alla data di presentazione della domanda di sovvenzione o beneficiarie di altro finanziamento concorrente.
- D.** Imprese richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l'impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi.
- E.** Imprese richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l'impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del Programma.
- F.** Imprese richiedenti aiuti che non rilascino dichiarazione resa in conformità con l'art. 1, comma 1223, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) "di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea."
- G.** Imprese richiedenti aiuti che non rilascino dichiarazione di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il *de minimis*) a valere sulle risorse del POR FESR, riportando l'eventuale indicazione dell'ammontare di risorse già assegnate.

CUMULABILITA' DELLE AGEVOLAZIONI

Detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di efficientamento energetico

Le agevolazioni concesse dal bando in oggetto non sono cumulabili con le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, conformemente a: 1) il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 19.02.2007 come modificato dal decreto 26.10.2007 e coordinato con il decreto 7.04.2008 e con il decreto 6.08.2009 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349 della legge 27.12.2006, n. 296; 2) il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 11.03.2008 coordinato con decreto 26.01.2010 - Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24.12.2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27.12.2006, n. 296 – Risoluzione 3/E del 26.01.2010 dell'Agenzia delle Entrate.

Certificati verdi

Gli incentivi di cui al D.M. 18.12.2008 – G.U. n. 1 del 2.01.2009 (in attuazione della Legge Finanziaria 2007, art. 2, comma 150) non sono compatibili con altre forme di contributo o incentivazione pubblica locale, regionale, nazionale o europea, pertanto non sono cumulabili con le agevolazioni concesse dal bando in oggetto.

Conto Energia

Le agevolazioni del presente bando sono cumulabili con le tariffe incentivanti del conto energia vigente (D.M. 5.05.2011 – G.U. n. 109 del 12.05.2011) in misura non superiore al 30% dell'investimento per gli impianti con le seguenti caratteristiche:

- impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kw;
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
- impianti fotovoltaici a concentrazione.

SPECIFICHE SU ALCUNE VOCI DI SPESA AMMISSIBILI

Gli interventi sulla linea produttiva finalizzati alla sostituzione e/o integrazione di impianti, macchinari o apparecchiature esistenti con altri di superiore efficienza energetica possono consistere, ad esempio, in:

- motori classificati EEF1;
- inverter;
- corpi illuminanti ad alta efficienza energetica;
- sistemi di controllo della potenza;
- sistemi di riduzione della tensione di alimentazione;
- generatori di calore a condensazione.

Gli impianti/macchinari/apparecchiature da sostituire devono essere ancora in esercizio presso la sede operativa o unità locale dell'impresa alla data di presentazione della domanda.

Gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio possono consistere, ad esempio:

- nella realizzazione o la sostituzione di partizioni interne necessarie alla compartimentazione delle unità ambientali, secondo ottimali gradi di coibentazione derivati dall'efficientamento dell'edificio;
- nell'adeguamento degli impianti di climatizzazione alla normativa d'ambito, attraverso la predisposizione e/o la sostituzione di macchinari, canalizzazioni e componenti d'impianto ottimamente performanti;
- negli interventi di ottimizzazione delle performance dell'involucro edilizio riguardanti: chiusure portanti, di tamponamento, infissi e serramenti, specializzazione degli strati d'involucro, ecc.

Gli interventi di efficientamento energetico che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 1, commi da 344 a 345, della legge 27.12.2006, n. 296 e di cui all'art. 1 comma 286 della Legge 244/2007 devono rispettare i requisiti minimi fissati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11.03.2008, come modificato dal D.M. 26.01.2010.

Comma 344 – Riqualificazione energetica globale
Comma 345 - Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso i vani non riscaldati.

Gli interventi di efficientamento energetico che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 1, commi da 346 a 347 della legge 27.12.2006, n. 296 devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dal Decreto del Ministero delle Finanze 19.02.2007 e s.m.i.

Comma 346 - Installazione di pannelli solari e di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda per usi industriali
Comma 347 – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione – Sostituzione di impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.

CONTENUTI DELLO STUDIO DI FATTIBILITA'

Il programma di investimenti da parte dell'impresa può prendere avvio da uno studio di fattibilità delle specifiche tecniche, tecnologiche ed economico-finanziarie finalizzate al conseguimento delle condizioni di efficientamento energetico del complesso aziendale. Tale studio deve comunque riferirsi a:

- Un'indagine che, redatta in conformità all'allegato D del bando, riguarda i consumi energetici (check-up) connessi alla climatizzazione dell'edificio, ovvero alla qualità prestazionale degli elementi costruttivi e impiantistici dell'involucro edilizio, nonché al sistema di impianti e macchinari del processo produttivo. Relativamente agli ambiti di riferimento, il check-up evidenzia, ove presenti, le relative criticità rilevabili allo stato attuale;
- L'individuazione delle soluzioni ottimali di progetto, di carattere tecnico e tecnologico, per il contenimento e/o la riduzione dei consumi, perseguendo interventi di efficientamento energetico dell'edificio e/o del solo involucro, della linea produttiva e degli impianti di produzione di energia;
- La redazione di un processo di simulazione del singolo intervento o del complesso di interventi previsti, che evidenzia il conseguimento del grado di efficientamento auspicato in progetto, redatto utilizzando un qualunque software di calcolo termico in regime stazionario che utilizzi i metodi di calcolo indicati nelle norme UNI TS 11300.

In base alle specifiche risultanti dallo studio di fattibilità e dalla relazione tecnica attestante le prestazioni in materia di consumo energetico degli edifici, l'impresa definisce un programma di investimenti di uno o più interventi tra quelli ritenuti ammissibili dal bando. I dati risultanti dallo studio di fattibilità e dalla relazione tecnica (ALLEGATO B) devono essere sintetizzati nella scheda tecnica (ALLEGATO 2) obbligatoria.

MASSIMALI DI AIUTO

Dimensione di impresa (*)	Massimale di aiuto (**)	Massimale di aiuto da applicare all'investimento in impianti fotovoltaici per i quali si può usufruire della cumulabilità con il IV Conto Energia
PICCOLA IMPRESA	35%	30%
MEDIA IMPRESA	25%	25%
GRANDE IMPRESA	15%	15%

(*) La dimensione di impresa ai fini dell'applicazione del massimale di aiuto è definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003, recepita con il Reg. (CE) n. 800/2008, Allegato I.

(**) Per gli interventi che ricadono nel regime "de minimis" l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (euro 100.000 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).

NOTA SULLA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Le fatture, e tutti gli altri documenti contabili, devono obbligatoriamente essere distinte per linea di intervento (3.1.1.a FER o 3.1.2.c risparmio e co/trigenerazione), riportando il riferimento alla specifica linea ed il relativo codice unico di progetto (quest'ultimo comunicato in sede di concessione provvisoria del contributo). **La stessa fattura non può pertanto riferirsi a spese ricadenti in due linee di attività diverse.**

Le fatture, da presentare in originale o copia autentica, devono essere debitamente quietanzate attraverso bonifici bancari o postali attestanti l'avvenuto pagamento. Nella causale del bonifico devono essere riportati il riferimento alla fattura pagata, al codice unico di progetto e alla linea di attività cui si riferisce la spesa.